



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 16 (Accordo)

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

- a) la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, è fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2.
3. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare

l'adozione di una o piu' delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 16 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 16 (Accordo)

